

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00831 del 29/04/2026

Proposta n. 877 del 27/04/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione - importo complessivo € 1.631.080,93" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 "linea di intervento A4.5 - Strade Comunali". CUP: C87H23002570003 - CIG: B8C2C17E7E - Cod. Inframob: P22.0119-0019. Autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art 119 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a favore dell'Operatore Economico EDILGM S.R.L.

Proponente:

Estensore	FERRI PARIDE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MAZZATOSTA MICHELA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione - importo complessivo € 1.631.080,93" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 "linea di intervento A4.5 - Strade Comunali". CUP: C87H23002570003 - CIG: B8C2C17E7E - Cod. Inframob: P22.0119-0019. Autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art 119 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a favore dell'Operatore Economico EDILGM S.R.L.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: "4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO che:

- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di "Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108";
- nell'atto approvato era prevista la sub-misura A4 del Piano complementare sisma intitolata "Infrastrutture e mobilità", la cui linea di intervento 2 era intitolata "Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili";
- con l'Ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, è stata disposta la "Revoca dell'ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2021 e dell'Ordinanza n. 35 del 30 giugno 2022 e riallocazione parziale delle relative risorse", rispettivamente recanti "Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili" e la "Presenza d'atto dell'approvazione da parte di R.F.I. del progetto di fattibilità tecnica ed economica di R.F.I. degli impianti a terra per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno nonché l'acquisto di treni da parte delle Regioni Abruzzo e Lazio, in attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità, Linea di intervento

2, intitolata “Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili”;

- a seguito dell’Ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 si sono rese disponibili risorse finanziarie ad oggi non assegnate, da poter destinare ad altre progettualità con l’obiettivo di garantire la prosecuzione e l’integrazione della realizzazione già in corso;

PRESO ATTO che con l’emanazione dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 86 PNC del 29 dicembre 2023, si dispone, secondo quanto indicato nell’Allegato 1 alla stessa, la riallocazione delle risorse disponibili a valere sulla sub misura A4 - linea di intervento 2, originariamente destinate all’adeguamento della tratta ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona, che prevedeva anche la realizzazione di punti di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, e tali risorse, pari a complessivi euro 1.631.080,93, sono ulteriormente riassegnate ad interventi di manutenzione strade comunali;

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 91 PNC del 18 aprile 2024 che sostituisce l’Allegato 1 all’Ordinanza n. 83 PNC del 22.12.2023 e degli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza n. 86 PNC del 29 dicembre 2023, e successiva Ordinanza n. 100 PNC del 28 giugno 2024 di ulteriore rettifica del predetto allegato;

PRESO ATTO che l’intervento di che trattasi CUP C87H23002570003 è da riferirsi alla linea di intervento “A4.5 – Strade Comunali”;

VISTA la determinazione n. A02123 del 12/11/2024, con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Progetto per l’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 36/2023 l’Ing. Michela Mazzatosta, funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione- Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica;

VISTA la determina n. A02404 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), di cui all’art. 41 co. 2 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 3 del relativo allegato n. I.7 per l’intervento in oggetto;

VISTA la determinazione n. A00378 del 26/02/2025 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, l’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori afferente all’intervento denominato “Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione – importo complessivo € 1.631.080,93” di cui all’Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 “linea di intervento A4.5 – Strade Comunali”, all’operatore economico Geometra Cesaretti Emanuele P.IVA 01104960578, che ha offerto un ribasso del 2,00% per un importo di contratto pari ad € di € 77.801,81 oltre Cassa Previdenziale pari ad € 3.112,07 oltre IVA al 22% per € 17.801,05 così per complessivi € 98.714,93;

VISTO il Progetto di fattibilità tecnico ed economica trasmesso dal professionista incaricato con prot. n. 0476127 del 29/04/2025 e successiva integrazione prot. n. 0515879 del 13/05/2025, che si compone degli elaborati elencati nell’Allegato 1) alla presente Determinazione;

VISTA l’istruttoria del Responsabile Unico del Progetto, acquisita con protocollo n. 0533233 del 16/05/2025, con la quale lo stesso ha verificato che il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, afferente all’intervento denominato “Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione – importo complessivo € 1.631.080,93” di cui all’Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 “linea di intervento A4.5 – Strade Comunali”, risulta nell’insieme completo ed esaustivo;

RILEVATO che il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, conformemente a quanto disciplinato dall’ art. 41 del D. Lgs. 36/2023, è stato redatto nel rispetto dell’art. 6 dell’Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. A01671 del 05/08/2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all’intervento di cui all’oggetto;

VISTA la determinazione n. A01703 del 08/08/2025 con la quale il funzionario Ing. Simone Di Maggio, in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato verificatore del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 22, sez. III e art. 34 dell'Allegato I.7, relativamente all'intervento di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che, con prot. n. 0916833 del 18/09/2025 e successiva integrazione prot. n. 0929758 del 22/09/2025, il progettista incaricato ha trasmesso il Progetto Esecutivo afferente all'intervento in oggetto;

VISTO il Quadro Economico del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad € 1.631.080,93, di cui € 1.177.081,37 per lavori ed € 453.999,56 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprensive di economie;

VISTO il rapporto tecnico di verifica conclusiva, con esito positivo (conforme) acquisito con prot. n. 0940112 del 24/09/2025, unitamente all'allegato: "*ALLEGATO 1_Scheda controllo documentale accettazione elaborati_N.1 REV.0.pdf*", redatto in contraddittorio con il progettista;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP ed acquisito al prot. n. 0951458 del 29/09/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice;

VISTO decreto dirigenziale n. A02086 del 01/10/2025 recante l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

VISTO l'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023 recante "Incentivi per funzioni tecniche" e l'Ordinanza commissariale n. 223 del 31 gennaio 2025 "Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023. Abrogazione dell'Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024";

VISTA la determinazione n. A02223 del 20/10/2025 mediante la quale è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, sotto soglia comunitaria, per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione - importo complessivo € 1.631.080,93" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 "linea di intervento A4.5 - Strade Comunali", per un importo complessivo pari ad € 1.177.086,48 di cui € 1.018.084,80 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 23.444,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 135.557,20 costo manodopera non soggetta a ribasso d'asta, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

VISTA la determinazione n. A02563 del 21/11/2025 recante decisione di contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione - importo complessivo € 1.631.080,93" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 "linea di intervento A4.5 - Strade Comunali". CUP: C87H23002570003 - Cod. Inframob: P22.0119-0019 - CIG: B92996B30B all'operatore economico, professionista individuale, Pier Giuseppe Labella, P.IVA 01114090572, il quale ha offerto un ribasso del 1,00% sull'importo a base d'asta di € 13.533,19 per un importo contrattuale di 13.397,86 oltre IVA di legge e oneri;

VISTA la determinazione n. A02567 del 21/11/2025 recante approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione dei lavori per l'intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 "linea di intervento A4.5 - Strade Comunali", all'operatore economico SABA COSTRUZIONI SRL, P.IVA 10992111004, avente sede legale in Piazza Gaspare Ambrosini 25 - 00156 Roma, il quale ha offerto un ribasso del 27,94% sull'importo a base di gara di

€ 1.177.086,48 di cui € 23.444,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 135.557,20, incidenza della manodopera, oltre I.V.A. corrispondente all'importo contrattuale di € 854.758,91;

PRESO ATTO che si è proceduto alla consegna dei lavori, iniziati in data 29/01/2026 come da verbale redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto dall'Operatore Economico affidatario, agli atti del RUP;

VISTA la nota del 12/03/2026, acquisita con prot. 273755 con la quale l'impresa esecutrice SABA COSTRUZIONI SRL cod. fisc. e partita IVA 10992111004 ha richiesto l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto delle lavorazioni riguardanti le opere di "manutenzione su strade comunali - CUP: C87H23002570003" per un importo complessivo pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00), comprensivo degli oneri di sicurezza oltre IVA, a favore dell'operatore economico EDILGM S.R.L., con sede legale in Roma (RM) – Via Monte Stallonara, 200 – C.F. e Partita IVA n. 04828901001;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

RILEVATO che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

APPURATO che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

CONSIDERATO che l'importo indicato per le lavorazioni affidate in subappalto rientranti nella categoria esclusiva OG3 è inferiore al limite massimo del 49% dell'importo totale di tale categoria, nel rispetto dei dettami di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e di quanto indicato nei documenti di gara;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal RUP, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, agli atti di ufficio al prot. n. 0441525 del 27/04/2026;

VISTA la dichiarazione del RUP prot. 0441506 del 27/04/2026 relativa all'esito positivo dei controlli e delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dell'operatore economico EDILGM S.R.L., con sede legale in Roma (RM) – Via Monte Stallonara, 200 – C.F. e Partita IVA n. 04828901001;

PRESO ATTO, altresì, che:

- le lavorazioni oggetto di subappalto sono state indicate nell'offerta in sede di gara ai fini dell'eventuale richiesta di subappalto;
- tra l'impresa esecutrice SABA COSTRUZIONI SRL, P.IVA 10992111004, avente sede legale in Piazza Gaspare Ambrosini 25 - 00156 Roma e l'impresa subappaltatrice EDILGM S.R.L., con sede legale in Roma (RM) – Via Monte Stallonara, 200 – C.F. e Partita IVA n. 04828901001, non sussistono forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del Codice civile;
- l'impresa EDILGM S.R.L non ha partecipato come offerente alla gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

- la stessa subappaltatrice non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui è agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ed è in possesso dei requisiti, di cui all'art 90 del DPR 207/2010, commisurati ai lavori in subappalto;
- l'operatore economico è iscritto all'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- nel contratto allegato all'istanza è prevista la corresponsione al subappaltatore, da parte dell'appaltatore, degli oneri della sicurezza e del costo del personale, relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

VISTO l'art. 119 comma 5 il quale pone in capo all'affidatario l'onere di trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, quest'ultimo, trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Nuovo Codice Appalti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;

CONSIDERATO che con nota del 12/03/2026, con prot. 273755, è stata acquisita agli atti la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;

DATO ATTO che il subappalto è un contratto derivato, e che l'accesso del subappaltatore nell'esecuzione di un contratto stipulato all'esito della procedura ad evidenza pubblica, necessita dell'indagine, da parte della Stazione appaltante, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 e ss., nonché di quelli previsti dagli articoli 100 e 103 del D.lgs. 36/2023, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del subcontratto;

DATO ATTO, inoltre, che:

- il comma 10 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 sancisce che l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro, ferma restando, la corresponsabilità dell'affidatario per quanto realizzato dal subappaltatore, ad ulteriore tutela della Stazione Appaltante;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, il subappalto dei lavori per l'intervento denominato "Strade comunali - Comuni del cratere sisma 2016 - Interventi di manutenzione - importo complessivo € 1.631.080,93" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 PNC del 29 dicembre 2023 e successiva Ordinanza Commissariale n. 91 PNC del 18 aprile 2024 "linea di intervento A4.5 - Strade Comunali". CUP: C87H23002570003", per una quota inferiore al 49% della categoria di lavorazioni esclusiva OG3, all'impresa EDILGM S.R.L., con sede legale in Roma (RM) – Via Monte Stallonara, 200 – C.F. e Partita IVA n. 04828901001, per l'importo complessivo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), compresi gli oneri di sicurezza e del costo del personale, nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura di gara, dalla *lex specialis* di gara e dal capitolato speciale di appalto, nonché delle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
2. di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, che:
 - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
- 3. di disporre sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, del subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
- 4. di notificare la presente determinazione all'impresa esecutrice SABA COSTRUZIONI SRL, P.IVA 10992111004, avente sede legale in Piazza Gaspare Ambrosini 25 - 00156 Roma, all'impresa subappaltatrice EDILGM S.R.L., con sede legale in Roma (RM) – Via Monte Stallonara, 200 – C.F. e Partita IVA n. 04828901001, al Direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- 5. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge e in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- 6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale competente entro i modi e i tempi di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Copia